



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FINANZE E DEL CREDITO

Disposizioni attuative. Istruzioni per la presentazione dell'istanza ai fini del riconoscimento dell'esenzione di cui all'articolo 26 commi 59 e 60 della L.R. 22-2-2023 n. 2. - Allegato B

I commi 59 e 60 dell'articolo 26 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 dispongono:

“59. Per il triennio 2023-2025 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica tutti i veicoli di proprietà delle associazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 e successive modificazioni e delle associazioni di volontariato di protezione civile iscritte, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, utilizzati ad uso esclusivo per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso e protezione civile. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito, di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda di esenzione di cui al presente comma.

60. Le disposizioni di cui al comma 59 trovano applicazione, con riferimento alle minori entrate stimate per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, nel limite massimo di 3.500 migliaia di euro annui (Titolo 1, tipologia 101 - capitolo 1218).”

1. SOGGETTI BENEFICIARI

L'esenzione è riconosciuta ai veicoli di proprietà delle associazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni e delle associazioni di volontariato di protezione civile iscritte, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, utilizzate ad uso esclusivo per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso, protezione civile.

L'associazione deve risultare nel P.R.A. intestataria dei veicoli.

Le associazioni che hanno provveduto al pagamento del bollo auto per gli anni 2023, 2024 e 2025 possono comunque presentare l'istanza di esenzione in oggetto e chiedere contestuale rimborso, allegando le ricevute di pagamento e le modalità di accredito delle somme versate.

2. TERMINI, MODELLO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Per poter essere ammessi all'esenzione, i soggetti presentano l'istanza, secondo le modalità indicate, nelle seguenti date:

- in sede di prima applicazione dal 15 dicembre 2023 al 31 gennaio 2024;
- per gli anni successivi, dal 1° giugno al 30 giugno.

Per presentare l'istanza, i soggetti richiedenti devono:

1. compilare l'istanza utilizzando il modello pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Finanze e Credito inserendo i dati richiesti;
2. trasmettere l'istanza di cui al punto 1, unitamente ad una copia del documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale dell'associazione, pena lo scarto della stessa, esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata dedicata all'esenzione bollo che sarà indicato sul sito istituzionale del Dipartimento Finanze e Credito. I soggetti interessati possono trasmettere l'istanza anche attraverso una PEC non necessariamente a loro intestata.

L'istanza si considera presa in carico esclusivamente dal momento della ricevuta di consegna della PEC. Non saranno prese in considerazione le istanze compilate con procedure diverse da quelle indicate.

Il riconoscimento dell'esenzione sarà effettuato fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Entro i successivi sessanta giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze, viene pubblicato, con effetto di notifica, sul sito internet istituzionale del Dipartimento Finanze e Credito il riconoscimento ovvero il diniego dell'esenzione.

3. REPERIBILITÀ MODELLO

Il modello per la presentazione dell'istanza è reperibile al seguente indirizzo: <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-economia/dipartimento-finanze-credito/portale-tributi/tassa-auto>

4. MONITORAGGIO E SANZIONI

Il riconoscimento dell'esenzione è revocato dall'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito:

- a) qualora venga accertato il mancato possesso dei requisiti previsti dall'articolo 26, commi 59 e 60, della L.R. 22-2-2023 n. 2;
- b) in caso di dichiarazioni mendaci rilasciate in sede di richiesta per il riconoscimento dell'esenzione di cui all'articolo 26, commi 59 e 60, della L.R. 22-2-2023 n. 2, fatta salva l'applicazione delle ulteriori disposizioni sanzionatorie previste in ambito penale;
- c) negli altri casi previsti dalle norme vigenti.

Nei casi indicati al precedente comma 1 si provvede a comunicare la revoca del beneficio dell'esenzione e a recuperare l'omesso pagamento della tassa automobilistica maggiorata di interessi e sanzioni.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, previste per la tassa automobilistica.

L'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti previsti nell'art.26, commi 59 e 60, della L.R. 22-2-2023 n. 2.

I controlli sono effettuati dall'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito. La popolazione di riferimento per l'identificazione del campione da sottoporre ai controlli è costituito dalle istanze ammesse al beneficio. Il campione da estrarre rappresenterà non meno del 10% della popolazione di riferimento. Il campione, rappresentativo della predetta popolazione di riferimento, è individuato con una metodologia mista, sulla base di criteri di ordine casuale e di rafforzamento dei controlli relativi a particolari categorie di soggetti e di veicoli.